

TAR Puglia, Sezione I Bari - Sentenza 22/03/2005 n. 1271
legge 109/94 Articoli 11 - Codici 11.2

La giurisprudenza consolidata ha sempre distinto, nell'ambito dei requisiti di partecipazione alla gara, quelli di ordine tecnico e di qualificazione da quelli di ordine morale, generale e di affidabilità sotto il profilo di ordine pubblico economico (fra cui pacificamente rientra anche quello attestato dalla dichiarazione ex art. 17 legge n. 68/99 in ordine all'assunzione di soggetti disabili), precisando, quanto all'ipotesi di partecipazione alla gara di un consorzio, che i requisiti rientranti nella seconda categoria devono essere posseduti e specificamente documentati non dal consorzio in sé, ma dalla singola impresa consorziata indicata quale esecutrice dei lavori (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 29.4.2003, n. 2183; Sez. V, 20.1.2002, n. 507). A fronte della riscontrata omissione, la Commissione non può avvalersi della facoltà di invitare i concorrenti ad integrare la documentazione, in quanto per pacifico e costante orientamento giurisprudenziale tale facoltà è esercitabile unicamente nell'ipotesi di incompletezza o non chiarezza dei documenti presentati e non certo nel caso in cui taluno di essi abbia del tutto ommesso di produrre uno o più documenti prescritti a pena di esclusione, poiché ciò comporterebbe grave pericolo di vulnus al principio della par condicio tra i concorrenti.